

Sabato 9 gennaio 2021

IL CASO DEL GIORNO

Restano incerti i confini del patto leonino

/ Maurizio MEOLI e Ilaria PERO

Il tema della legittimità del contratto di **opzione put** su partecipazioni sociali rispetto al divieto del **patto leonino** di cui all'art. 2265 c.c. (norma transtipica, la cui *ratio* è connessa alla struttura causale del contratto sociale e la cui violazione, sia diretta che indiretta, determina la nullità del patto) si trova al centro di un contrasto giurisprudenziale tra Tribunale di Milano e Cassazione.

Nella sentenza n. 8927/1994, la Cassazione stabilì che il divieto di patto leonino opera in relazione a pattuizioni caratterizzate dalla esclusione **totale e costante** di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambi, e deve essere riguardato in senso sostanziale e non formale. Pertanto qualora la previsione di esclusione dalle perdite o dagli utili sia subordinata a limiti tali da rendere la partecipazione alle perdite o agli utili praticamente impossibile, si verterebbe sempre in una convenzione leonina camuffata e nulla. Si sottolineava, peraltro, [...]

PAGINA 2

FISCO

Asseverazione da presentare entro il rogito per il sismabonus acquisti

Con sette risposte a interpello l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su diverse detrazioni edilizie

/ Arianna ZENI

Ieri, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sette risposte a interpello che hanno per oggetto detrazioni "edilizie".

In particolare, con le risposte nn. 19, 25 e 26 dell'8 gennaio 2021, l'Amministrazione finanziaria è tornata a occuparsi del c.d. **"sismabonus acquisti"**. Si tratta della detrazione IR-PEF/IRES prevista dal comma 1-*separata* dell'art. 16 del DL 63/2013, che compete all'acquirente di singole unità immobiliari situate in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006 n. 3519 che siano stati per intero oggetto di demolizione e ricostruzione, allo scopo di **ridurre il rischio sismico**, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali abbiano provveduto all'alienazione dell'unità immobiliare

entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori.

Ai fini della spettanza del sismabonus acquisti è stato precisato che l'**impresa cedente** deve essere **proprietaria dell'intero edificio** che ha demolito nella sua interezza e successivamente ricostruito (risposte a interpello nn. 26/2021 e 213/2020).

Secondo la prassi dell'Agenzia, confermata dalla risposta n. 26, inoltre, la **mancata allegazione**, alla richiesta del titolo abilitativo, dell'**asseverazione** "preventiva" di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico (redatta dal progettista su modello conforme a quello di cui all'Allegato B del DM 58/2017) comporta la non spettanza del sismabonus acquisti, senza possibilità di sanare l'omissione con una presentazione tardiva. Tuttavia, nel caso in cui l'acquisto abbia per oggetto un'unità immobiliare sita in un edificio ubicato nelle zone sismiche 2 o 3, che è stato oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione le [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Bonus adeguamento ambienti di lavoro già utilizzabile in compensazione

Sale a 15 anni la durata della Garanzia del Fondo PMI al 100% fino a 30.000 euro

Agevolata l'IVA sulle manutenzioni delle case di riposo

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

LAVORO & PREVIDENZA

Ritorno del DURC alla disciplina ordinaria con qualche eccezione

/ Fabrizio VAZIO

La disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) è già di per sé piuttosto complessa. In tempo di pandemia, le cose peggiorano e ancora una volta le [...]

PAGINA 5

Restano incerti i confini del patto leonino

Il Tribunale di Milano critica l'intervento della Cassazione del 2018

/ Maurizio MEOLI e Ilaria PERO

Il tema della legittimità del contratto di **opzione put** su partecipazioni sociali rispetto al divieto del **patto leonino** di cui all'[art. 2265](#) c.c. (norma transtipica, la cui *ratio* è connessa alla struttura causale del contratto sociale e la cui violazione, sia diretta che indiretta, determina la nullità del patto) si trova al centro di un contrasto giurisprudenziale tra Tribunale di Milano e Cassazione.

Nella sentenza n. [8927/1994](#), la Cassazione stabilì che il divieto di patto leonino opera in relazione a pattuizioni caratterizzate dalla esclusione **totale e costante** di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambi, e deve essere riguardato in senso sostanziale e non formale. Pertanto qualora la previsione di esclusione dalle perdite o dagli utili sia subordinata a limiti tali da rendere la partecipazione alle perdite o agli utili praticamente impossibile, si verterebbe sempre in una convenzione leonina camuffata e nulla. Si sottolineava, peraltro, come tali patti avrebbero potuto essere considerati leciti in presenza di funzione causale meritevole di tutela, ove non volta unicamente alla violazione del disposto dell'[art. 2265](#) c.c., ma espressione di un **interesse alla buona gestione** dell'impresa (situazione ravvisata nel caso di specie, dove la legittimità dell'esclusione dalle perdite di una società finanziaria regionale era bilanciata dagli obblighi istituzionali della stessa, di per sé ostativi rispetto a un completo disinteresse per la corretta gestione della partecipata).

Si tratta di un orientamento che è stato seguito da diverse pronunce sia del Tribunale che della Corte d'Appello di Milano (*cf.*, tra le altre, Trib. Milano n. [2213/2020](#), App. Milano n. [636/2016](#) e Trib. Milano n. [15833/2011](#)).

Senonché, la Cassazione, nell'ordinanza n. 17498/2018, pur partendo dalle indicazioni enunciate dal precedente del 1994, è giunta ad affermare tale contrapposta conclusione: "È **lecito e meritevole di tutela** l'accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società".

Secondo tale decisione, in particolare, il negozio in questione non altererebbe la causa del contratto sociale, realizzando un trasferimento del rischio **meramen-**

te interno tra un socio e un altro socio o un terzo (privo di rilevanza "reale" rispetto all'ente collettivo) che si pone sul piano della circolazione delle partecipazioni e non su quello della ripartizione di utili e perdite. Si tratterebbe di un negozio con **causa mista**, associativa e di finanziamento della società, con la connessa funzione di garanzia assolta dalla titolarità azionaria e dalla facoltà di uscita dalla società senza la necessità di pervenire alla liquidazione dell'ente, supportato anche dal venir meno della necessaria indissolubilità del **rapporto potere/rischio**. Infatti, osserva la Suprema Corte, sebbene il divieto di patto leonino sia spesso ricondotto a tale rapporto, che si vuole indissolubile, lo stesso sarebbe oggi in crisi per effetto di taluni istituti, quali gli strumenti finanziari partecipativi, o, più in generale, di quelle fattispecie in cui esistono soggetti non soci dotati di diritti amministrativi e capaci di interloquire sul governo societario, e soci che non partecipano al voto.

Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. [4628/2020](#), dichiara espressamente di **non condividere** tali motivazioni.

Innanzitutto, perché, contrariamente a quanto affermato, ancorando, come sembrerebbe, l'attenzione sulle pattuizioni statutarie, si finisce per escludere la configurabilità di un **effetto leonino indiretto**, per il tramite di negozi attinenti alla circolazione delle partecipazioni.

Ma, soprattutto, perché la funzione causale meritevole di tutela di un patto non teso esclusivamente alla violazione dell'[art. 2265](#) c.c., ma espressione di un interesse alla buona gestione dell'impresa, secondo la Cassazione n. 8927/1994, non può ravvisarsi nel mero intento, sotteso alle opzioni put a prezzo predeterminato, di reperire ed erogare un finanziamento svincolato dal rischio d'impresa e connotato dalla sostanziale indifferenza del socio finanziatore rispetto all'esercizio dei propri poteri amministrativi (e, quindi, dal suo disinteresse rispetto alla migliore gestione dell'impresa).

Infine, quanto alla "diluizione" del rapporto rischio/potere, si sottolinea come la ricorrenza di ipotesi che tendono a modularlo diversamente non paia incidere sulla struttura fondamentale del rapporto sociale, comunque connotato dalla messa in comune di patrimoni per lo svolgimento di un'attività economica della quale si sopportano simmetricamente i rischi e rispetto alla quale, quindi, si è interessati alla **migliore conduzione possibile**. In ogni caso, poi, soprattutto nel contesto della srl, sussistono disposizioni (quali gli [artt. 2476](#) comma 2 e 2467 c.c.) dalle quali appare possibile desumere indicazioni esattamente contrarie rispetto alla suddetta diluizione.

Asseverazione da presentare entro il rogito per il sismabonus acquisti

Con sette risposte a interpello l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su diverse detrazioni edilizie

/ Arianna ZENI

Ieri, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sette risposte a interpello che hanno per oggetto detrazioni "edilizie".

In particolare, con le risposte nn. [19](#), [25](#) e [26](#) dell'8 gennaio 2021, l'Amministrazione finanziaria è tornata a occuparsi del c.d. "**sismabonus acquisti**". Si tratta della detrazione IRPEF/IRES prevista dal comma 1-*septies* dell'[art. 16](#) del DL 63/2013, che compete all'acquirente di singole unità immobiliari site in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006 n. [3519](#) che siano stati per intero oggetto di demolizione e ricostruzione, allo scopo di **ridurne il rischio sismico**, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali abbiano provveduto all'alienazione dell'unità immobiliare entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori.

Ai fini della spettanza del sismabonus acquisti è stato precisato che l'**impresa cedente** deve essere **proprietaria dell'intero edificio** che ha demolito nella sua interezza e successivamente ricostruito (risposte a interpello nn. [26/2021](#) e [213/2020](#)).

Secondo la prassi dell'Agenzia, confermata dalla risposta n. [26](#), inoltre, la **mancata allegazione**, alla richiesta del titolo abilitativo, dell'**asseverazione** "preventiva" di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico (redatta dal progettista su modello conforme a quello di cui all'Allegato B del DM [58/2017](#)) comporta la non spettanza del sismabonus acquisti, senza possibilità di sanare l'omissione con una presentazione tardiva. Tuttavia, nel caso in cui l'acquisto abbia per oggetto un'unità immobiliare sita in un edificio ubicato nelle zone sismiche 2 o 3, che è stato oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019 (purché, ovviamente, dopo il 1° gennaio 2017), il sismabonus acquisti, di cui al comma 1-*septies* dell'[art. 16](#) del DL 63/2013, spetta anche se la predetta asseverazione non è stata allegata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, purché venga presentata dall'impresa che ha eseguito gli interventi **entro** la data del **rogito** notarile. Ciò in quanto, fino al 1° maggio 2019, la possibilità di beneficiare del sismabonus acquisti risultava circoscritta ai soli acquisti di unità immobiliari site in edifici demoliti e ricostruiti che fossero ubicati nelle zone sismiche 1.

Quanto all'**ubicazione dell'immobile**, per poter benefi-

ciare del "sismabonus acquisti" è necessario che l'edificio, in cui è situata l'unità immobiliare che viene acquistata, sia ubicato nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'OPCM 28 aprile 2006 n. [3519](#). Ove l'ente locale abbia deliberato di istituire delle sottozone sismiche (nel caso di specie oggetto di analisi da parte dell'Agenzia delle Entrate la Regione avrebbe istituito le zone 2A, 2B, 3A e 3B), spetta all'ente territoriale competente stabilire se le stesse rispettano le caratteristiche delle zone sismiche 1, 2 o 3 individuate dalla citata ordinanza (risposta a interpello n. [25/2021](#)).

Con la risposta a interpello n. [23/2021](#), invece, l'Agenzia ha ribadito che possono fruire del c.d. "**bonus facciate**" di cui all'[art. 1](#) commi 219-223 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) solo gli edifici nelle zone A o B di cui al DM [1444/68](#). La detrazione compete se gli edifici sono ubicati, oltre che nelle suddette zone A o B, anche nelle zone a esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (circ. Agenzia delle Entrate n. [2/2020](#)). In questi casi, l'assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale è ubicato l'immobile oggetto dell'intervento deve risultare dalla certificazione urbanistica rilasciata dagli enti competenti. Se, come nel caso di specie, l'immobile è ubicato in parte in zona "attività terziarie" e in parte in "zona di completamento B3", quindi, per poter beneficiare del bonus è necessario ottenere detta certificazione dalla quale risulti l'equipollenza in questione. Diversamente, l'agevolazione spetta limitatamente alle spese riferibili alla parte dell'edificio insistente sulla "zona di completamento B3".

Inoltre, relativamente al **superbonus** del 110% introdotto dall'[art. 119](#) del DL 34/2020, le risposte nn. [21](#) e [24](#) individuano le "unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari" per le quali deve sussistere contestualmente il requisito della "indipendenza funzionale" e dell'"accesso autonomo dall'esterno". I chiarimenti ivi contenuti, però, non tengono conto delle **novità** introdotte al riguardo dall'[art. 1](#) comma 66 della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Infine, con la risposta n. [18/2021](#), l'Agenzia fornisce chiarimenti con riguardo alla detrazione spettante per gli interventi "combinati" di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (c.d. "**ecosismabonus**") eseguiti sulle parti comuni di edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'art. 14 comma 2-*quater.1* del DL 63/2013.

Bonus adeguamento ambienti di lavoro già utilizzabile in compensazione

Aggiornate le istruzioni al modello di comunicazione alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021

/ REDAZIONE

Con il provvedimento direttoriale pubblicato ieri in serata, l'Agenzia delle Entrate ha approvato una serie di modifiche al provv. n. [259854](#) del 10 luglio 2020, "recepimento" le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 sul **credito d'imposta** per l'**adeguamento** degli **ambienti di lavoro**, di cui all'[art. 120](#) del DL 34/2020 convertito. Si ricorda che l'appena citato art. 120 prevede un credito d'imposta per sostenere e incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del coronavirus.

Il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in **luoghi aperti al pubblico**, indicati nell'apposito [Allegato](#) al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei).

Possono fruire del credito d'imposta anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Sono **escluse** le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 (secondo la nozione comunitaria), per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato esclusivamente in **compensazione** mediante il modello F24, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97;
- **ceduto**, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari ([art. 122](#) del DL 34/2020).

Con il provvedimento n. 259854/2020, l'Agenzia delle Entrate ha quindi definito, tra l'altro:

- i **criteri** e le **modalità** di applicazione e **fruizione** del credito d'imposta di cui all'art. 120 del DL 34/2020;
- le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito, in luogo dell'utilizzo diretto dell'agevolazione, possono optare per la **cessione del credito** stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (si veda "[Bonus sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro con regole precise](#)" dell'11 luglio 2020).

Anticipati utilizzo in compensazione e opzione per la cessione

Come anticipato, le modifiche approvate con il provvedimento pubblicato ieri seguono quanto disposto in materia dalla legge di bilancio 2021.

L'[art. 1](#) commi 1098-1100 della L. 178/2020, infatti, ha stabilito che il bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile in compensazione nel modello F24 **dal 1° gennaio al 30 giugno 2021**, anticipando quindi il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2021.

Viene anche **anticipato** al 30 giugno 2021 il termine per esercitare, in alternativa all'utilizzo diretto, l'opzione della cessione del credito ex art. 122 del DL 34/2020.

Nel dettaglio, le modifiche riguardano sia le disposizioni del provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, sia le **istruzioni** del modello di comunicazione approvate con lo stesso provvedimento.

Ritorno del DURC alla disciplina ordinaria con qualche eccezione

La pandemia comporta di nuovo un prolungamento di validità di permessi e certificati, che si estende al documento solo nei settori turismo e cultura

/ Fabrizio VAZIO

La disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) è già di per sé piuttosto complessa. In tempo di pandemia, le cose peggiorano e ancora una volta le innovazioni legislative disegnano un quadro **differenziato** a seconda dei settori, richiedendo ulteriori specificazioni da parte degli enti deputati al rilascio, che si trovano a gestire un viluppo normativo non agevole.

A tale proposito, va detto che l'[art. 3-bis](#) del DL 125/2020, coordinato con la legge di conversione [159/2020](#), ha nuovamente modificato il testo dell'[art. 103](#) del DL 18/2020 (conv. L. [27/2020](#)), apportando le seguenti **modificazioni**:

"a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: «2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. [125](#), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».

Tuttavia, per espressa previsione del comma 2 dell'[art. 3-bis](#), le modifiche apportate "non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva".

In virtù di tale dettato normativo, sono tornate ad applicarsi le **ordinarie disposizioni** del decreto ministeriale che istituì il "Durc on line", ossia il DM 30 gennaio 2015.

La conseguenza è di rilievo, poiché, per via di tale disposto normativo, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata secondo la disciplina conte-

nuta nel citato decreto ministeriale, con riferimento, quindi, a tutti i pagamenti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica viene effettuata.

L'esito di detta verifica ha validità di **120 giorni** dalla data della richiesta e, come sempre, si applicano le ordinarie regole relative alla regolarità contributiva, con riferimento particolare ai requisiti per ottenere il DURC.

Va notato tuttavia che l'[art. 12](#), comma 5 del DL 157/2020 (assorbito dall'[art. 6-bis](#), comma 10 del DL 137/2020 convertito) ha disposto che, con riferimento ai settori del **turismo e della cultura**, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 4 (assorbito dal comma 9), i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il **31 gennaio 2021**.

Per i settori di turismo e cultura validità fino al 31 gennaio

La norma, pur derogando a quella appena illustrata, poiché prevede una proroga di vigenza del DURC, ha una valenza assai limitata in quanto è riferita solo all'accesso ai contributi percepiti ai sensi degli [artt. 72 e 89](#) del DL 18/2020, degli [artt. 182 e 183](#) del DL 34/2020 e dell'[art. 91](#) del DL 104/2020 per le sole imprese dei settori turismo e cultura per le quali è stato già prodotto un DURC on line in corso di validità alla data del **29 ottobre 2020**.

Tali documenti conservano la loro validità fino al 31 gennaio 2021; pertanto coloro che ne sono in possesso debbono ritenere valido lo stesso documento fino al 31 gennaio senza procedere a nuova interrogazione.

Sale a 15 anni la durata della Garanzia del Fondo PMI al 100% fino a 30.000 euro

Ampliata la durata massima dei finanziamenti che possono essere assistiti dalle garanzie del Fondo, la cui operatività viene estesa al 30 giugno 2021

/ Enrico ZANETTI

L'art. 1 comma 244 della L. 178/2020 ha esteso fino al **30 giugno 2021** (rispetto all'originario termine finale del 31 dicembre 2020) l'operatività del **Fondo centrale PMI** per il rilascio delle garanzie straordinarie "COVID" sui finanziamenti bancari dei lavoratori autonomi e delle piccole e medie imprese, di cui all'[art. 13](#) del DL 23/2020 (c.d. decreto "liquidità").

Altrettanto ha fatto il comma 206 con riguardo all'altra "gamba" del piano "Garanzia Italia", ossia l'operatività di **SACE** per il rilascio delle garanzie straordinarie "COVID" sui finanziamenti bancari delle medie e grandi imprese, di cui all'[art. 1](#) del medesimo DL 23/2020.

Nel disporre la proroga dell'operatività del Fondo centrale PMI nell'ambito del piano "Garanzia Italia", la legge di bilancio per il 2021, al comma 216, ha anche ampliato **da 10 a 15 anni** la durata massima dei finanziamenti con un importo massimo di 30.000 euro che, ai sensi della lett. m) dell'[art. 13](#) comma 1 del DL 23/2020, possono essere assistiti dalle garanzie del Fondo centrale PMI nella misura del 100%.

Prima dell'intervento della legge di bilancio per il 2021, la durata massima di questi finanziamenti, originariamente prevista in 6 anni, era già stata ampliata una prima volta a 10, in sede di conversione del decreto liquidità ad opera della L. [40/2020](#).

L'importo di **30.000 euro** costituisce il **tetto massimo** di finanziamento richiedibile con le garanzie di cui alla lett. m) dell'art. 13 comma 1 del DL 23/2020, posto che i parametri di calcolo del finanziamento sono, in prima battuta, quelli del doppio della spesa salariale annua sostenuta nel 2019, oppure, in alternativa, del 25% del fatturato 2019.

L'ampliamento della durata del finanziamento a 15 anni costituisce un ulteriore elemento di interesse per tutti coloro i quali non si sono ancora avvalsi di questa possibilità e potranno però decidere di farlo entro il prossimo 30 giugno, ma costituisce una opportunità anche per tutti coloro i quali hanno **già ottenuto**, alla data del 1° gennaio 2020, un finanziamento garantito ex lett. m) dell'art. 13 comma 1 del DL 23/2020.

Il comma 217 dell'[art. 1](#) della L. 178/2020 dispone infatti che tali soggetti possano "chiedere il **prolungamento** della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso di interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento".

Con riguardo alla determinazione del **tetto massimo di tasso di interesse** che le banche possono applicare sui finanziamenti relativamente ai quali chiedono la garanzia del 100% al Fondo centrale PMI, ai sensi della lett. m) dell'art. 13 comma 1 del DL 23/2020, l'[art. 1](#) comma 218 della legge di bilancio per il 2021 modifica la formula normativa utilizzata da "non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento" a "tale tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento".

La modifica è dovuta al fatto che, grazie al sostegno dei piani di acquisto di titoli di Stato da parte della BCE, anche alcune tipologie di titoli di Stato italiani, dopo quelli spagnoli e di altri Paesi, stanno approssimandosi a tassi di rendimento **negativi**.

Da questo punto di vista, la modifica chiarisce che, in tal caso, il tetto massimo di interesse applicabile dalle banche con garanzie al 100% è lo **0,2%**.

Al 6 gennaio 2021, sono **1.054.736** le piccole e medie imprese, le ditte individuali e gli esercenti arti e professioni in forma individuale o associata per i quali è stata fatta domanda al Fondo centrale PMI per l'erogazione di garanzie al 100% su finanziamenti fino a un massimo di 30.000 euro, ai sensi della lett. m) dell'art. 13 comma 1 del DL 23/2020.

Il totale dei finanziamenti così garantiti ammonta a circa **20,6 miliardi** di euro, mentre il totale dei finanziamenti per i quali sono state richieste al Fondo centrale PMI le garanzie previste dall'intero art. 13 ammontano a circa **127,9 miliardi** di euro.

Un ammontare a dir poco ragguardevole, destinato sicuramente ad aumentare negli ulteriori sei mesi di operatività previsti dalla legge di bilancio per il 2021, in ragione del quale l'[art. 1](#) comma 246 della L. 178/2020 stanziava **altri 4,5 miliardi** di euro di coperture finanziarie tra il 2021 e il 2026 e il precedente comma 245 stabilisce che le c.d. "mid-cap" (imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499) possano continuare ad accedere alle garanzie del Fondo centrale PMI solo fino al **28 febbraio 2021**, per poi poter fare riferimento esclusivamente a SACE per le richieste di garanzia che dovessero venire per esse avanzate tra il 1° marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

Agevolata l'IVA sulle manutenzioni delle case di riposo

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie sugli immobili, di proprietà di enti pubblici, utilizzati per l'attività di case di riposo scontano l'aliquota del 10%

/ Stefano SPINA

Il numero 127-*duodecies* della Tabella [A](#), parte III, del DPR 633/72 assoggetta all'aliquota IVA del **10%** le prestazioni di **manutenzione straordinaria** sugli edifici di edilizia residenziale pubblica.

L'agevolazione riguarda le opere e i servizi di cui all'[art. 31](#) comma 1 lett. b) della L. 457/78 ora trasfuso nell'[art. 3](#) comma 1 lett. b) del DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanistici rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti un incremento del carico urbanistico.

Condizione essenziale per poterne fruire è che l'immobile rientri tra quelli di "**edilizia residenziale pubblica**". Con la risposta a interpello n. [20](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate, riepilogando i documenti di prassi, ne chiarisce il perimetro di applicazione con riferimento a un immobile di proprietà di una fondazione iscritta nel Registro delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) destinato a **residenza per anziani**.

Innanzitutto la risoluzione 22 luglio 1998 n. [86](#) ha precisato, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, che l'edificio sul quale sono effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria deve possedere **contemporaneamente** le caratteristiche di edificio residenziale e pubblico. La **natura pubblica** sussiste quando, in base all'[art. 1](#) comma 2 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1035, gli immobili sono costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o agevolata.

Tale norma è stata integrata dalla L. 24 dicembre 1993 n. 560 che ne ha allargato il perimetro ricomprendendo, tra i soggetti concedenti i fondi per il finanziamento dell'intervento, non solo lo Stato ma anche tutti gli enti pubblici territoriali, gli IACP e i loro consorzi.

Invece, secondo la circolare n. [151/99](#), sono considerate **residenziali** tutte le unità caratterizzate dalla stabile residenzialità costituite da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per la collettività fatti co-

struire direttamente dallo Stato o da enti pubblici. Sono esclusi da tale definizione tutti quegli immobili che risultano privi del predetto carattere della stabile residenza quali le scuole, gli asili o gli ospedali.

Pertanto nel caso oggetto della risposta a interpello sussistono sia il requisito della natura pubblica in quanto l'edificio è stato realizzato da parte di un ente pubblico (APSP) con il consenso del Comune e della Provincia che quello della residenzialità poiché la destinazione è quella di casa di riposo e di cura a lunga degenza, per cui gli interventi possono fruire dell'aliquota **agevolata**.

Per quanto riguarda invece gli interventi di **manutenzione ordinaria** di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) DPR 380/2001, ai sensi dell'[art. 7](#) comma 1 lett. b) della L. n. 488/99, a essi si applica l'aliquota IVA del 10% se eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.

L'agevolazione è stata introdotta con decorrenza dall'1.1.2000 ed è stata oggetto di ripetute proroghe, per divenire definitiva con la modifica operata dall'[art. 1](#) comma 18 della L. n. 244/2007.

Al riguardo sono considerati fabbricati a **prevalente destinazione abitativa** gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell'[art. 1](#) della L. 19 luglio 1961 n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività indipendentemente dal loro accatastamento.

Inoltre, in base a quanto riportato al § 3.2 della circolare dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2000 n. [71](#), l'agevolazione è diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i **consumatori finali** della prestazione.

Pertanto, poiché le manutenzioni ordinarie poste in essere dalla Fondazione non costituiscono fasi intermedie nella realizzazione dei singoli interventi, bensì la stessa si configura come il fruitore finale, anche tali interventi sono assoggettati all'aliquota agevolata del 10% con la limitazione, in presenza dei beni di valore significativo come individuati dal DM [29 dicembre 99](#), dell'applicazione dell'aliquota ordinaria sulla parte del valore del bene significativo eccedente il valore della prestazione.

Rilevanza penale anche per l'indebita compensazione dei contributi previdenziali

Il reato previsto dall'art. 10-quater del DLgs. 74/2000 è applicabile a qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione

/ Maria Francesca ARTUSI

La fattispecie penale di **indebita compensazione** punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi del dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate, nel tempo, sui confini dell'[art. 10-quater](#) del DLgs. 74/2000 con particolare riguardo alla sua applicabilità nel caso di contributi di natura previdenziale e assistenziale.

Nella sentenza n. [389](#), depositata ieri, la Corte di Cassazione torna con decisione ad argomentare la tesi più estensiva, che amplia la rilevanza penale a **tutte le tipologie di debito**.

In particolare, nel caso di specie, si discuteva di una compensazione di debiti erariali, previdenziali e assistenziali con crediti di imposta inesistenti derivanti da investimenti in aree svantaggiate ([art. 10-quater](#) comma 2 del DLgs. 74/2000).

In considerazione dell'ampliamento delle ipotesi di **compensazione** in ambito tributario previste dall'art. 17 del DLgs. 241/1997 – a norma del quale i contribuenti che devono eseguire versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi INAIL e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti possono utilizzare in compensazione i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce periodiche contributive – la giurisprudenza prevalente, richiamata anche dalla Corte Costituzionale n. [35/2018](#), ha ritenuto che il reato in esame possa configurarsi sia in caso di compensazione **"verticale"**, riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione **"orizzontale"**, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, in quanto può avere a oggetto tutte le somme dovute che possono essere inserite nell'apposito modello F24, incluse quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali.

Tale giurisprudenza ravvisa la *ratio* della disposizione nella necessità di punire tutti quei comportamenti che si concretizzano in realtà nell'omesso versamento del dovuto e nel conseguimento di un **indebito risparmio** di imposta mediante l'indebito ricorso al meccanismo della compensazione tributaria, ossia attraverso la materiale redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo, o per la non spettanza o per l'inesistenza del credito (Cass. nn. [32617/2020](#),

[27992/2020](#) e [13149/2020](#)).

Seguendo tali ragionamenti, la pronuncia n. 389 in esame ritiene che l'indebito risparmio di imposta che la norma incriminatrice tende a colpire non possa essere limitato al mancato versamento delle imposte dirette o dell'IVA, ma coinvolga necessariamente anche le somme dovute a titolo **previdenziale e assistenziale**, il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della compensazione effettuata utilizzando crediti inesistenti o non spettanti, determina per il contribuente infedele un analogo risparmio di imposta.

Risponde, dunque, di tale reato non solo chi omette di versare imposte dirette o l'IVA utilizzando indebitamente in compensazione crediti concernenti altre imposte o crediti di natura previdenziale, ma anche chi si avvalga di analogo artificio per evitare di corrispondere tali ultime imposte ovvero contributi dovuti a enti di previdenza. La norma in esame, in altri termini, si presta a reprimere l'**omesso versamento** di somme di denaro attinente a **tutti i debiti**, sia tributari, sia di altra natura, per il cui pagamento deve essere utilizzato il modello di versamento unitario, con la conseguenza che sono sottoposti a tale disciplina sia le compensazioni di debiti IVA o imposte sui redditi con altri tributi e contributi dovuti, sia le compensazioni di questi ultimi tributi e contributi con crediti IVA e imposte dirette, potendo venire in rilievo, sul lato attivo o passivo del rapporto obbligatorio, qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione secondo le norme generali.

La **tesi contraria** fa, invece, riferimento alla collocazione sistematica della norma all'interno del DLgs. [74/2000](#), testo normativo diretto a sanzionare unicamente le violazioni in materia di IVA e di imposte sui redditi (Cass. n. [38042/2019](#)); nonché a ragioni di uniformità rispetto alla causa di non punibilità prevista dall'[art. 13](#) del DLgs. 74/2000 che equipara omessi versamenti e indebita compensazione.

La sentenza in commento non si limita, così, ad affermare il possibile ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 10-quater, ma si spinge ad affermare che "sono presenti all'interno del suddetto decreto **almeno due norme** poste anche ad eventuale presidio di tributi diversi dall'Iva e dall'imposta sui redditi: l'[art. 10-bis](#), rubricato «omesso versamento di ritenute dovute o certificate», e l'[art. 11](#), rubricato «sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte»".

Nuovo tasso di interesse legale con effetti sul settore agricolo

La riduzione allo 0,01% in ragione d'anno incide sull'affrancazione, sull'affitto di fondi e sull'indennità di espropriazione

/ Antonio PICCOLO

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è operativo il nuovo tasso legale di interesse che, con DM [11 dicembre 2020](#), è stato fissato allo **0,01%** in ragione d'anno. La modifica (dallo 0,05% allo 0,01%), che produce rilevanti effetti nell'ambito di svariate discipline, comprese quelle riguardanti il settore agricolo, ha comportato l'aggiornamento dei **coefficienti** per la determinazione dei diritti di **usufrutto** a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, avvenuto con DM [18 dicembre 2020](#) (si veda "[Nuovi valori per l'usufrutto nel 2021](#)" del 2 gennaio 2021).

In particolare, nel **mondo agricolo**, la nuova misura degli interessi legali incide sull'affrancazione, sull'affitto di fondi e sull'indennità di espropriazione.

Infatti, l'**affrancazione** dell'enfiteusi è effettuata mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale ([art. 971](#) c.c.).

In caso di **affitto di fondi**, il credito del locatore derivante dall'anticipazione delle sementi e delle materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo produce interessi in misura pari al saggio legale ([art. 1652](#) c.c.).

In caso di **espropriazione** di terreni, il proprietario, a decorrere dalla data di immissione in possesso, ha diritto anche agli interessi legali sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo ([art. 20](#) del DPR n. 327/2001).

Nell'ambito fiscale, invece, la fissazione della nuova misura del tasso legale ha reso necessario l'aggiornamento del prospetto dei coefficienti per la determinazione dei valori dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie ([art. 46](#) del DPR n. 131/1986), valevoli ai fini sia dell'imposta di registro che dell'im-

posta sulle successioni e donazioni ([art. 17](#) del DLgs. n. 346/1990).

In ambito fiscale il nuovo tasso si riflette anche sul ravvedimento operoso

Il nuovo tasso si riflette anche sul **ravvedimento operoso** ([art. 13](#) del DLgs. n. 472/1997), applicabile a tutte le imposte erariali e locali (IRPEF, registro, IMU) e alla disciplina **catastale**.

La riduzione del tasso legale non ha alcuna rilevanza ai fini del pagamento **rateale** dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni ([art. 7](#) della L. n. 448/2001), procedura riaperta dai commi 1122 e 1123 dell'[art. 1](#) della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), mentre trova applicazione sulle sanzioni civili stabilite per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali.

Come detto, per effetto della variazione del tasso legale, lo stesso Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) ha aggiornato il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie. Il **nuovo prospetto**, in vigore dal 1° gennaio 2021, è ora quello riportato nella prima tabella in calce all'articolo.

Il **multiplo** da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni è **10.000 volte** l'annualità. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2021.

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,01%	
Età del beneficiario	Coefficienti da applicare dal 1° gennaio 2021
0 - 20 anni compiuti	9.500
21 - 30 anni compiuti	9.000
31 - 40 anni compiuti	8.500
41 - 45 anni compiuti	8.000
46 - 50 anni compiuti	7.500
51 - 53 anni compiuti	7.000
54 - 56 anni compiuti	6.500
57 - 60 anni compiuti	6.000
61 - 63 anni compiuti	5.500
64 - 66 anni compiuti	5.000
67 - 69 anni compiuti	4.500
70 - 72 anni compiuti	4.000
73 - 75 anni compiuti	3.500
76 - 78 anni compiuti	3.000
79 - 82 anni compiuti	2.500
83 - 86 anni compiuti	2.000
87 - 92 anni compiuti	1.500
93 - 99 anni compiuti	1.000

Evoluzione delle misure del saggio legale		
Provvedimenti	Misure	Decorrenze
RD 262/1942	5%	dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990
L. 353/1990	10%	dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996
L. 662/1996	5%	dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998
DM 10 dicembre 1998	2,5%	dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000
DM 11 dicembre 2000	3,5%	dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001
DM 11 dicembre 2001	3%	dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003
DM 1° dicembre 2003	2,5%	dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007
DM 12 dicembre 2007	3%	dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009
DM 4 dicembre 2009	1%	dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010
DM 7 dicembre 2010	1,5%	dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011
DM 12 dicembre 2011	2,5%	dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013
DM 12 dicembre 2013	1%	dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014
DM 11 dicembre 2014	0,5%	dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
DM 11 dicembre 2015	0,2%	dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
DM 7 dicembre 2016	0,1%	dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
DM 13 dicembre 2017	0,3%	dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018
DM 12 dicembre 2018	0,8%	dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019
DM 12 dicembre 2019	0,05%	dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020
DM 11 dicembre 2020	0,01%	dal 1° gennaio 2021

Raddoppio del contributo unificato solo a danno del contribuente

Lo Stato in caso contrario sarebbe creditore e debitore di sé stesso

/ **Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO**

Il raddoppio del contributo unificato in Cassazione, applicabile quando l'impugnazione è interamente respinta oppure è dichiarata inammissibile o improcedibile – sebbene rappresenti una sanzione processuale *lato sensu* intesa – **non** può trovare applicazione nei confronti dell'**Amministrazione finanziaria**, in quanto “le Amministrazioni dello Stato [...] sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”, atteso che, se così non fosse, lo Stato verrebbe a essere contemporaneamente debitore e creditore di sé stesso.

È questo il principio – comunque non nuovo – che emerge dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 29680 del 30 dicembre 2020.

L'**art. 13**, comma 1-*quater* del DPR 115/2002 (T.U. delle spese di giustizia) stabilisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è **respinta** integralmente o è dichiarata **inammissibile o improcedibile**, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Il **raddoppio del contributo unificato**, essendo contenuto nel comma 1-*quater* dell'art. 13 e non nel successivo comma 6-*quater* (dedicato al giudizio tributario) è considerato applicabile esclusivamente al giudizio civile e, pertanto, con riguardo al giudizio tributario, al solo giudizio di legittimità dinanzi la Corte di Cassazione.

Difatti, pur a seguito di alcune prese di posizione contrarie della giurisprudenza tributaria di merito (*cf.* C.T. Reg. Milano n. [2669/6/17](#)), sia la Corte Costituzionale (sentenza n. [18/2018](#)) che la Corte di Cassazione (sentenza n. [20018/2018](#); si veda “[Il contributo unificato raddoppia solo in Cassazione](#)” del 27 agosto 2018) hanno ormai pacificamente chiarito che la misura del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, avendo natura eccezionale, deve considerarsi applicabile al **solo rito civile** e, pertanto, è inoperante nei giudizi dinanzi le Commissioni tributarie provinciali e regionali; posizione che, peraltro, discende dalla qualificazione civilistica del giudizio dinanzi la Cassazione, anche quando abbia a oggetto una sentenza della Commissione tributaria (Cass. SS.UU. n.

[8053](#) del 7 aprile 2014).

Tale raddoppio – stando alla giurisprudenza ormai pacifica della Suprema Corte (*cf.* anche Cass. 14 marzo 2014 n. [5955](#) e 13 dicembre 2017 n. [29998](#)) – può operare solo e soltanto quando l'impugnazione, anche incidentale, a essere “respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile” è quella **presentata dal contribuente**.

Diversamente, quando l'impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile promana dall'Amministrazione finanziaria, alcun raddoppio del contributo può essere applicato, atteso che le articolazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono, nei fatti, esentate dal pagamento delle imposte e delle tasse che gravano sul processo (*cf.* anche Cass. 29 gennaio 2016 n. [1778](#)).

La posizione della Cassazione – sebbene, dal punto di vista operativo, sia comunque comprensibile – presta il fianco a qualche **perplexità**.

Laddove, infatti, la stessa Suprema Corte ha qualificato il comma 1-*quater* in questione alla stregua di una “norma avente carattere di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria” (Cass. 27 luglio 2018 n. [20018](#)), è senz'altro singolare che la stessa Cassazione ritenga che tale sanzione processuale possa, in fin dei conti, colpire solo una delle due parti del processo.

Urge una riforma seria del rito tributario

Difatti, occorre considerare che, a fronte di un'attività processuale inefficace dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente ha comunque – con ogni probabilità – dovuto far fronte a un'attività difensiva che comporta costi e lungaggini, con la conseguenza che una giusta sanzione processuale, anche in capo alla parte pubblica, volta a scoraggiare impugnazioni inutili, possa senz'altro andare a beneficio anche della parte privata.

Non resta, allora, che constatare come una siffatta posizione concorra a fornire ulteriori argomenti a sostegno dell'esigenza di una seria e pronta **riforma del processo tributario**, in cui si possa davvero assicurare ai contribuenti che il processo tributario si svolga “nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudizio terzo e imparziale”, come prescritto dall'**art. 111** Cost.

I tassi europei non seguono quelli Usa

La correlazione quasi nulla dell'ultimo periodo lascia ben sperare che tensioni sui tassi Usa non portino ad aumenti di quelli Bund e dei tassi Irs

/ Stefano PIGNATELLI

Protagonisti gli Usa non solo per i deplorabili fatti di Washington, dove si è consumata una gravissima crisi politica con eventi senza precedenti nella storia della democrazia del Paese, ma anche per i tassi di interesse. L'inaspettata vittoria dei democratici al Senato spiana la strada all'ambizioso **pacchetto di stimolo** proposto da Joe Biden. Un Senato controllato dai democratici premia la crescita globale e in questo modo gli asset a rischio più elevato (nuovi record per le borse), mentre tende a danneggiare i Treasury che scontano un aumento del rosso sia del bilancio sia del commercio.

Tutto ciò, unitamente all'inizio della campagna di vaccinazione, ha condotto a una significativa **revisione al rialzo** dei tassi americani a **medio lungo termine**.

Il rendimento del Bond Usa 10 anni è passato da 0,95% dell'ultima seduta 2020 all'**1,08%**. Si conferma inesorabile il rialzo dei tassi americani iniziato da area 0,70% di settembre-ottobre (medie mensili). Ferma invece la parte a breve con il 2 anni in area 0,15% (seguì tassi e valute su www.aritma.eu).

Il recente rialzo dei rendimenti Usa e delle aspettative sull'inflazione alimentano le speranze della Fed che il nuovo approccio di politica monetaria della banca centrale funzioni e possa ricevere un'ulteriore spinta da decisioni di **maggior spesa** prese da un Congresso a guida democratica.

Nonostante il rialzo delle stime di inflazione Usa per il 2021-2022 sia in larga misura dovuto al confronto statistico (previsione Fed 2021-2023 circa 2%), appare evidente un aumento delle **aspettative di inflazione** a medio lungo termine: la *forward inflation* americana a 5 anni per i prossimi 5 anni è passata dal 2% di settembre-ottobre al 2,4%.

Sembrano quindi esserci molte giustificazioni al rialzo dei tassi Usa e anche i presupposti per ulteriori rialzi con il Bond 10 che potrebbe portarsi stabilmente nei prossimi mesi a muoversi nel range 1-1,5% e probabilmente con maggiore frequenza nella parte alta.

Se avessimo un rendimento medio 2021 a 1,5% avrem-

mo un **tasso reale** medio 2021 di -0,3% (stima Cpi Fed 1,8%) cioè esattamente quello rilevato sull'anno appena finito. Sarebbero comunque livelli bassi di rendimento se si guardasse solo ai tassi reali la cui media degli ultimi 5 anni è +0,2%, ma in questa fase vi sono altre forze strutturali che impediscono ai tassi di salire più di tanto (acquisti Fed, enorme liquidità, carenza di titoli "sicuri", invecchiamento della popolazione che predilige asset poco rischiosi).

Altri fattori che spingeranno tendenzialmente verso l'alto i tassi entreranno in gioco molto più in là nel tempo come la disaffezione degli "stranieri" ai governativi Usa: gli investitori esteri detengono il 30% del debito Usa, uno dei livelli più bassi di sempre.

Per quanto riguarda i **tassi europei** il fattore più rilevante da monitorare è la **correlazione** con i tassi Usa. Per ora il Bund appare sganciato dal gemello americano: se guardiamo le medie mensili da settembre-ottobre, cioè da quando il Treasury ha iniziato a salire, il Bund 10 si è mantenuto sostanzialmente stabile (-0,57% media ottobre e -0,58% media dicembre). Ciò trova conferma anche con quanto accaduto in queste prime sedute 2021 con il Bond 10 salito di 15 centesimi e il Bund 10 di soli 3 centesimi (-0,52%).

Conferme positive arrivano dai Btp

La correlazione quasi nulla dell'ultimo periodo lascia ben sperare che tensioni sui tassi Usa non portino ad aumenti di quelli Bund e quindi dei tassi Irs (sostanzialmente stabili da inizio anno; Irs 10 -0,23%). L'**inflazione europea** contribuisce a mantenere **bassi i tassi**: quella di dicembre (stima flash comunicata ieri) è risultata -0,3% inferiore alle attese di -0,2% tendenziale (stabile quella "core" al netto di energia e alimentare fresco a +0,2%). La *forward inflation* 5y5y è 1,32%.

Conferme positive arrivano dai **Btp**, il cui rendimento in queste prime sedute 2021 si muove al ribasso (0,52% il decennale) con lo spread che stringe a 104 bps nonostante le fibrillazioni politiche.

Va creata una squadra per tornare a sentirci fieri di essere commercialisti

Caro Direttore,

leggo sempre con attenzione i commenti, le interviste e gli studi che riguardano la **nostra professione**.

Nelle ultime settimane, mi hanno colpito in particolare tre diverse pubblicazioni: il tradizionale ed eccellente studio della Fondazione Nazionale sui numeri dei commercialisti, il post di facebook del 30 dicembre del Presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti e l'intervista al Presidente dell'Ordine di Torino pubblicata il 6 gennaio su *Eutekne.info* (si veda "[Asvisio: «I commercialisti non sono utili, ma indispensabili per il Paese»](#)").

Cosa sta succedendo alla nostra professione?

I **numeri** innanzitutto. Dopo anni di robusto incremento del numero degli iscritti, si vedono i primi segnali di **flessione**. Significa che si è raggiunto un livello fisiologico di saturazione del mercato o che la prospettiva di una carriera da professionista è ritenuta meno interessante di un tempo? I redditi sembrano reggere, pur con le significative differenze che contraddistinguono le diverse aree del Paese e che determinano modi profondamenti diversi di svolgimento della professione e **continui cambiamenti** anche in funzione di costanti novità normative.

A tal proposito, nessuno meglio del Presidente dell'Unione Giovani può raccontare come si sta modificando la nostra professione e Matteo De Lise, che è anche una penna fine, descrive perfettamente la capacità e la resilienza della nostra Categoria in un anno così difficile e individua delle possibili linee guida per il futuro.

Sin qui, dunque, una situazione difficile (cosa non lo è oggi?) ma in **evoluzione** con ruoli da ricoprire e contributi da dare.

Il quadro si incupisce quando si prova a individuare una linea **comune e condivisa** di azione politica per far fronte alle sfide che quotidianamente dobbiamo affrontare. So, per esperienze fatte, che è abbastanza

semplice invocare l'unitarietà ma è estremamente complicato applicarla. E le parole di Luca Asvisio, pur nella sua consueta eleganza, fotografano impietosamente l'**incapacità** della categoria, specie nei lunghi frangenti che precedono i momenti elettorali, di far tesoro di quanto accaduto in passato per puntare a obiettivi strategici volti a garantire riconoscibilità ed autorevolezza ai commercialisti.

Chi scrive ha vissuto direttamente il disagio del commissariamento Laurini, allorquando con altri colleghi constataavamo, frustrati, la reggenza "burocratica" del Consiglio nazionale senza che vi fosse alcuna visione sul futuro.

Si deve allora impedire, come ahimè spesso accade nel Paese, che vi sia una politica debole alimentata dalla protesta per i disagi, ma priva di **forza propositiva** e di **visione strategica**.

Negli ultimi 25 anni ricordo solo un periodo di circa tre anni nel quale sembrava che la Categoria fosse compatta e orgogliosa dietro una guida che indicava una direzione condivisa, al riparo da beghe e complotti. Purtroppo, le guerre per la successione rovinarono quanto fatto sino a quel momento.

Faccio dunque appello a tutti i colleghi, su base locale prima e su quella nazionale poi, a cessare le guerre di posizione individuale per fare uno sforzo di sintesi, rivolto al futuro.

Che si trovi la volontà e la forza per creare una squadra che dedichi tempo e passione per tornare a farci sentire **fieri di essere commercialisti**.

Ne hanno bisogno i (sempre meno) giovani che sono attratti dalla professione economico-giuridica e, non meno importante, tutti noi per dare sempre maggiore continuità e forza alla nostra Cassa di previdenza.

Marco Piemonte

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno

Ripartono le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale

Con il messaggio n. [62](#), pubblicato ieri, l'INPS è intervenuto con riferimento all'**APE sociale**, ossia l'anticipo pensionistico a carico dello Stato ex [art. 1](#) comma 179 della L. 232/2016, ricordando che grazie a un'espressa previsione indicata all'[art. 1](#) commi 339 e 340 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), il beneficio in questione è stato esteso anche ai lavoratori che maturano i requisiti nel 2021, anziché fino al 31 dicembre 2020, come da previgente disposizione.

In sintesi, si ricorda che l'APE sociale è un **assegno mensile** a carico dello Stato, che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lavoratore in particolari condizioni fino al perfezionamento del requisito d'età per la pensione di vecchiaia.

Ora, grazie alla misura presente nella legge di bilancio 2021, il periodo di sperimentazione dell'APE sociale è posticipato fino al **31 dicembre 2021**.

In attesa di un'apposita circolare illustrativa, con il messag-

gio in esame l'INPS comunica quindi la **riapertura** delle **domande** di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'anticipo pensionistico.

Pertanto, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2021, maturano tutti i **requisiti** e le condizioni previste dall'art. 1 commi da 179 a 186 della L. 232/2016.

Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni **precedenti** al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

Infine, l'INPS ricorda che, per non perdere **ratei** di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la **domanda** di APE sociale.

Convenzione tra Comune ed ente di culto esente da bollo e registro

La convenzione, stipulata tra un Comune ed un ente religioso (iscritto all'albo delle organizzazioni di volontariato), per l'accesso dell'ente ai contributi derivanti dalla destinazione dell'**8%** degli **oneri di urbanizzazione** secondaria incassati dal Comune, rientrando tra gli atti connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'**ODV** può beneficiare, in sede di registrazione, dell'esenzione dall'imposta di registro a norma dell'[art. 82](#) comma 2 ultimo periodo del DLgs. 117/2017. Inoltre, a norma dell'[art. 82](#) comma 5 del DLgs. 117/2017, l'atto risulta esente da imposta di bollo.

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. [22](#), pubblicata ieri.

In primo luogo, l'Agenzia ricorda che, come già chiarito nella ris. n. [158/2017](#), le nuove norme previste, tra il resto in materia di imposte indirette ([art. 82](#) del DLgs. 117/2017), dal Codice del Terzo settore, trovano applicazione, in via **transitoria**, dal **1° gennaio 2018**, alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei relativi registri.

Appurato, quindi, che l'[art. 82](#) del DLgs. 117/2017 può trovare applicazione al caso di specie, l'Agenzia conclude che la convenzione stipulata tra Comune e ODV vada esente da im-

posta di **bollo**, atteso che l'[art. 82](#) comma 5 del DLgs. 117/2017 dispone l'esenzione dal bollo per "gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti" del Terzo settore.

Invece, per quanto concerne l'imposta di **registro**, l'[art. 82](#) comma 2 ultimo periodo del DLgs. 117/2017 dispone l'esenzione per "gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato".

Pertanto, l'esenzione dall'imposta di registro può spettare nel caso di specie se la convenzione tra Comune e ODV rientra tra gli atti **connessi all'attività dell'ente**. Posto che la normativa regionale dispone che tali contributi disciplinati dalla convenzione dovranno essere destinati, dall'ente religioso, alla realizzazione e/o alla manutenzione di edifici di culto ovvero all'acquisto di attrezzature fisse destinate ad attività di culto o alla professione religiosa, l'Agenzia ritiene integrato il vincolo di connessione funzionale richiesto dalla norma e, pertanto, ritiene spettante l'esenzione.

Patent box "fai da te" precluso per gli anni anteriori al 2019

Con la risposta a interpello n. [27](#) dell'8 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **non** è possibile estendere **retroattivamente** le agevolazioni per il regime Patent box in autoliquidazione per i periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018 con dichiarazioni integrative al di fuori dei casi **espressamente** consentiti dalla legge.

Questi casi sono quelli individuati dai punti 7 e 8 del provv.

Agenzia delle Entrate n. [658445/2019](#), attuativo delle disposizioni dell'[art. 4](#) del DL 34/2019, ovvero quello della rinuncia alla procedura a suo tempo instaurata con istanza e quella della comunicazione del possesso della documentazione idonea da parte delle imprese che abbiano determinato autonomamente e indicato in dichiarazione il reddito agevolabile per i periodi antecedenti al 2019.

Al di fuori di queste situazioni la fruizione del beneficio *ex post* risulta invece **precluso**; nella situazione oggetto di inter-
pello è stato, quindi, negato il ricorso alla dichiarazione inte-
grativa all'impresa che non ha né optato per l'agevolazione

nel quadro OP in dichiarazione, né presentato istanza di *ru-
ling*, ma solo inviato all'Agenzia una richiesta di analisi dei
benchmark di settore per l'utilizzo del metodo *profit split*,
non assimilabile a questi fini all'esercizio di un'opzione.